

*Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2016*

*Data di pubblicazione: 24.10.2016*

**Una pronuncia della Corte di cassazione in tema di  
accesso alle origini dell'adottato (disciplina ancora in cerca d'Autore)  
di**

Elena Malfatti<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Di un supposto bilanciamento tra diritti fondamentali "a tempo" – 2. Di una sottovalutazione dell'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, in materia (Godelli c. Italia, 2012). – 3. Di un diverso peso e valore riconosciuto a Corte cost., sent. n. 278/2013. Implicazioni conclusive.

Almeno tre le affermazioni che colpiscono nella pronuncia della Suprema Corte (Corte di cassazione, sez. I, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024), sullo spinoso tema dei limiti posti dal legislatore alla ricerca delle origini dell'adottato nel caso in cui la madre biologica abbia espresso la volontà di mantenere l'anonimato<sup>2</sup>, e che offrono lo spunto di questa riflessione.

1. La prima riguarda la (ad avviso di chi scrive) singolare costruzione di un bilanciamento fra diritti fondamentali "a tempo", ovvero alla ponderazione fra diritti che per il Giudice sarebbe propriamente ipotizzabile soltanto con riferimento al momento della scelta della madre di partorire anonimamente, e non invece al tempo in cui il figlio, ormai adulto, si interroghi sulle proprie radici. Ipotesi quest'ultima, per vero, che gli studiosi del fenomeno rilevano più spesso esprimersi sotto la forma di una spiccata curiosità dell'adottato,

---

<sup>1</sup> Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa.

<sup>2</sup> Tra gli altri, cfr. L. LUZZATTO, *Tebe e Corinto: adozione e conoscenza delle origini*, in *Minorigiustizia*, 2011, fasc. 2, 74 ss.; P.G. GOSSO, *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, in *Famiglia e diritto*, 2011, 204 ss.

piuttosto che tradursi in lacerazioni profonde e in tormenti che conducano a precise richieste agli operatori sociali e giuridici<sup>3</sup>; ma che non consente, per ciò solo, una sottovalutazione da parte dell'ordinamento.

La Corte di cassazione si inerpica sulla complicata strada di una riqualificazione dei diritti della madre (ancora secondo la Corte, diritto alla vita e diritto all'anonimato, al momento della scelta di partorire) i quali, *dopo la nascita* – rispettivamente – non sarebbero più bilanciabili con i diritti fondamentali del figlio (in particolare, non sarebbe più in considerazione l'uno, diverrebbe meramente strumentale l'altro a proteggere la donna dalle conseguenze sociali che (essa teme) altrimenti potrebbero prodursi); questa svalutazione delle situazioni giuridiche soggettive che fanno capo alla madre, per un verso sembrerebbe difficilmente conciliabile con lo statuto del diritto alla vita di ciascuna persona, come noto non codificato nella nostra Carta fondamentale, se non nel contrappunto del divieto della pena di morte, ma che, *se è*, non si può non contemplare (è infatti la stessa Corte di cassazione, forse non a caso, a tornare sui propri passi, e ad affermare un po' confusamente, ad un certo punto della pronuncia, che esso *non è* in gioco); per altro verso, parrebbe evitabile con una più piana costruzione di un bilanciamento del diritto all'anonimato della donna (questo sì, che viene più propriamente in considerazione) con il diritto alla conoscenza della propria identità da parte del figlio che venga, proprio in conseguenza della scelta della donna, successivamente adottato.

Eppure la categoria del bilanciamento risulta – ancora secondo la Corte di cassazione – inefficace e inappropriata, *nel tempo successivo alla nascita*. Ora,

---

<sup>3</sup> La ricerca dei genitori biologici sembra infatti avere tormentato pochissimo i giovani adulti, e in ogni caso sembra confermata l'ipotesi che, anche quando esista un'attesa magica rispetto all'incontro con l'altro padre o l'altra madre, in nessuna situazione sia avvenuto un ricongiungimento familiare che abbia miracolosamente funzionato tra persone che, del resto, non hanno condiviso una vita comune; A. DELL'ANTONIO, *La ricerca dell'origine e la risposta dei tribunali per i minorenni: aspetti psicologici*, in [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it), 2011, fasc. 2; E. DI RIENZO, C. SACCOCCIO, F. TONIZZO, G. VIARENGO, *Storie di figli adottivi. L'adozione vista dai protagonisti*, Torino, Utet, 2012, 170-171.

sappiamo quanto tale categoria risulti concettualmente complessa e condizionata da differenti approcci, in dottrina e in giurisprudenza, e quanto anche possa prestarsi al giuoco degli equivoci terminologici; e tuttavia, il giudizio di bilanciamento è praticato da molto tempo, anzitutto nella giurisprudenza costituzionale, e consiste – come è stato efficacemente ricordato<sup>4</sup> - in una tecnica interpretativa e argomentativa che consente il necessario ragionevole contemperamento di una pluralità di interessi costituzionali concorrenti. Ma, parafrasando la Cassazione, nella fattispecie di una situazione “asimmetrica” si tratterebbe, inversamente proporzionale alla rilevanza dei diritti e degli interessi in conflitto man mano che ci si allontana temporalmente dal momento in cui la scelta della madre è stata compiuta.

Ora, questa costruzione appare assai farraginoso. Come ripensare - ad esempio, retrospettivamente - al celebre bilanciamento tra diritti, alla vita e alla salute, della madre e interessi costituzionalmente protetti del concepito, il quale ha condotto ad una pronuncia storica come quella della Corte costituzionale, che con la sent. n. 27/1975 ha posto le premesse per graduare appunto nel tempo, pur *prima della nascita*, la tutela giuridica della madre e dell’embrione (e poi del feto), aprendo la strada ad una regolamentazione che non fosse soltanto penalistica, nel nostro ordinamento, dell’interruzione volontaria della gravidanza? Che forse, la Corte costituzionale aveva condotto una valutazione semplicistica degli interessi implicati nel bilanciamento<sup>5</sup>? Essa non si era forse

---

<sup>4</sup> M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola*, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013. Cenni alle problematiche del bilanciamento tra diritti fondamentali nella dimensione sovrastatale, recentemente, in V. BALDINI, *Che cosa è un diritto fondamentale*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 15 giugno 2016.

<sup>5</sup> Pur dovendosi ricordare giudizi cauti, o addirittura perplessi, recentemente espressi sul bilanciamento condotto dalla Corte nel 1975: fra gli altri, S. MANCINI, *Un affare di donne. L’aborto tra libertà eguale e controllo sociale*, Padova, Cedam, 2012, 15, secondo cui, rifiutando la Corte l’idea della libertà sessuale e riproduttiva delle donne, costruisce l’aborto in termini di un conflitto tra i diritti di due soggetti, per cui il corpo della donna finisce per essere abitato da un nemico; G. FAMIGLIETTI, *Filiazione e procreazione*, in I. NICOTRA, F. GIUFFRÉ (a cura di), *La famiglia*

resa conto di una situazione – parafrasando la Cassazione – altrettanto “asimmetrica”?

Certo, siamo in due ambiti delicatissimi (adozione e aborto), e all’evidenza inconfondibili; e siamo a comparare le operazioni poste in essere da un giudice (pur sempre) comune e dal giudice costituzionale. Ma sono gli strumenti, nell’argomentazione e nella valutazione, che parrebbero dover risultare i medesimi, posto che si opina da parte di entrambi di un’inappropriata costruzione legislativa, e che la Corte di cassazione, in particolare, cerca in questo caso recente di rimediare all’inerzia del Parlamento, incapace finora di dar corso a un’importante sentenza costituzionale in materia di adozione (sent. n. 278/2013, su cui, *infra*), con una decisione che ambisce invece espressamente a farlo<sup>6</sup>, e che andrà certamente a porsi quale precedente significativo e “apripista” per le pronunce che verranno, da parte dei Tribunali per i minorenni, su casi analoghi.

C’è da considerare, inoltre, che affiora un tratto comune tra la decisione ultima della Cassazione e quella propria della Corte costituzionale di ormai quarant’anni addietro: pur in controluce emergeva infatti, nella motivazione della dichiarazione di illegittimità della norma punitiva del procurato aborto, la necessità di una rivalutazione *diacronica* da parte del legislatore delle situazioni giuridiche implicate. Così, se nel caso di specie è il diritto all’anonimato della madre che nel tempo viene a depotenziarsi, mentre maturano le esigenze

---

*davanti ai suoi giudici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, che legge sia nella sent. n. 27/1975 che nella successiva legge n. 194/1978 un innaturale bilanciamento, che interpreta l’autodeterminazione della donna rispetto alla scelta abortiva come un interesse meramente contrapposto al concepito e non come una assunzione di responsabilità della donna stessa, sacrificando l’unità del rapporto simbiotico tra donna e embrione.

<sup>6</sup> Recita infatti nella parte finale della motivazione la Suprema Corte (punto 22): “non può non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal giudice delle leggi l’impossibilità di ritenere operativo, oltre il limite di vita della madre, il termine previsto dall’art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003” (ovvero, il termine di 100 anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (enfasi aggiunta)).

psicologiche del figlio, e di tutto ciò il legislatore sarebbe chiamato a tener conto, nell'ipotesi affrontata dalla Corte costituzionale erano, a rovescio, gli interessi di chi persona deve ancora diventare a confrontarsi in posizione impari con i diritti della madre; ma il bilanciamento era apparso non a caso strumento appropriato per risolvere conflitti, tra beni giuridici pur qualificati come inviolabili, sacrificando la portata di taluno e salvaguardandosene invece altri. Questo tipo di ragionamento ha in effetti consentito al legislatore di articolare più tardi, con la legge n. 194/1978, soluzioni diverse per momenti diversi (in pratica, rafforzando la tutela degli interessi del concepito via via che prosegue la gestazione). Il peso degli interessi implicati era infatti destinato a cambiare, sui piatti della metaforica bilancia, e il risultato dell'operazione di ponderazione tra i medesimi sarebbe variato inevitabilmente con riferimento a periodi temporali differenti, ma tutto ciò è sembrato assolutamente fisiologico (anzi, doveroso, per il legislatore).

2. La seconda affermazione che si segnala è quella del significato ricavabile dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che appare più significativa in materia (*Godelli c. Italia* del 2012), e che la Corte di cassazione inquadra semplicemente come coerente riaffermazione di altra pronuncia (*Odièvre c. Francia* del 2002); ciò è senz'altro condivisibile dal punto di vista dei principi affermati in entrambe le occasioni, trascurandosi però di sottolineare come nei confronti unicamente nel nostro Paese, e non del vicino d'Oltralpe, ci sia stata una chiara affermazione della violazione dell'art. 8 Cedu, proprio perché - a differenza del sistema francese - la normativa italiana vigente non tenta neppure di mantenere un equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa; in assenza quindi di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, la Corte di Strasburgo ha rilevato inevitabilmente come nel nostro sistema venga data una preferenza incondizionata a questi ultimi,

non accordandosi alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto, con conseguente mancato rispetto della Convenzione.

Si è trattato dunque di una chiara sentenza di condanna dell'Italia, frutto di un giudizio su un bilanciamento legislativo ritenuto inadeguato, anche se la Corte europea si è limitata ad accordare un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 41 Cedu, e non ha parimenti invitato il legislatore agli opportuni interventi normativi in materia<sup>7</sup>; forse da questo punto di vista tenendosi ottimisticamente conto delle iniziative parlamentari che dal 2008 sono in effetti tese ad innervare nel nostro ordinamento il diritto di accesso alle proprie origini, anche appunto per i casi in cui la madre avesse deciso inizialmente di mantenere segreta la propria identità, e con previsione di revoca del segreto subordinatamente ad un accordo tra madre e figlio. Vi è da constatare, purtroppo, come a tali auspici, *de iure condendo*, non abbia fatto riscontro una concreta traduzione in legge<sup>8</sup>, sì che la normativa in materia di adozione è ancora quella adottata con legge n. 184/1983, e poi novellata (ma per profili assai diversificati) con le leggi nn. 149/2001 e 173/2015; le nostre Camere, in altri termini, non sono state capaci di dar seguito neppure all'indicazione della Corte costituzionale ricavabile dalla (già menzionata) sent. n. 278/2013, con la quale essa è assai incisivamente intervenuta, come si dirà fra breve.

3. La terza e ultima affermazione della Corte di cassazione che induce a un qualche approfondimento – correlativamente a quanto appena evidenziato al

---

<sup>7</sup> Diversamente dalla recentissima *Călin et autres c. Romania*, 19 luglio 2016, sempre in materia di ricerca delle origini dell'adottato, ma per il differente profilo della ricerca della paternità, nella quale la Corte europea indica allo Stato condannato, ai sensi dell'art. 46 Cedu, le misure individuali da intraprendere, utili all'esecuzione della pronuncia.

<sup>8</sup> Allo stato attuale, infatti, i lavori parlamentari sono fermi in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, al quale è stato trasmesso un testo unificato approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2015, che prevedrebbe l'accesso alle informazioni sulle origini dell'adottato parificando *sic et simpliciter* il caso della revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata al caso della madre deceduta: cfr. ATTI SENATO, XVII legislatura, Ddl n. 1978.

punto 2 - concerne il diverso peso e valore riconosciuto dai Giudici di legittimità, rispettivamente, alla menzionata pronuncia della Corte europea rivolta all'Italia e alla successiva sentenza, appunto, della nostra Corte costituzionale. La prima sezione della Cassazione, infatti, svalutando il significato della prima, giunge a ritenere che i Giudici della Consulta abbiano delineato in termini più stringenti e sistematici della Corte di Strasburgo il problema della irreversibilità del segreto sulla identità della madre, che cristallizza la scelta per l'anonimato e la proietta oltre la vita della sua titolare, con una disciplina eccessivamente rigida che viola i principi iscritti negli artt. 2 e 3 della nostra Carta fondamentale.

Ora, senz'altro la decisione della Corte costituzionale si caratterizza come una delle più significative degli ultimi anni, in materia di diritti fondamentali in genere, e dei diritti nell'orizzonte familiare, in particolare. Non si può non ricordare, tuttavia, come la stessa Corte abbia assai poco comprensibilmente prediletto un approccio tutto interno alla questione della legittimità del diritto negato a conoscere le proprie origini biologiche, menzionando la pronuncia europea soltanto nella prospettiva dell'argomentazione del giudice rimettente, quando invece è sensato ipotizzare che proprio la sentenza di Strasburgo possa aver spinto la nostra Corte ad un *revirement*, rispetto all'analogo quesito declinato in senso negativo con la sent. n. 425/2005<sup>9</sup> (è la stessa Corte ad ammettere, *per incidens*, che la disciplina interna risulta censurabile, nella sostanza, sulla base degli stessi rilievi formulati nella sentenza "Godelli"). Più che una maggiore sistematicità rispetto alla sentenza europea, allora, si dovrebbe riconoscere alla sentenza della Corte costituzionale l'ancoraggio diretto ed esclusivo ai principi costituzionali, rispetto a quelli della Convenzione.

---

<sup>9</sup> Cfr. L. CARLETTI, *Accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini: legittimo il divieto ove la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, 888 ss.

Già in altre sedi chi scrive si è posto la domanda circa i motivi che spesso inducono la nostra Corte costituzionale a circoscrivere la portata delle pronunce di Strasburgo, specificamente di condanna del nostro Paese, e si è tentato di impostare il problema dell'esecuzione di queste particolari pronunce<sup>10</sup>, nel senso che il ridimensionamento delle stesse impedisce in radice un'impostazione nel senso di una subalternità (che sarebbe peraltro malintesa) rispetto ai Giudici europei, ed anche una marginalizzazione della Corte costituzionale rispetto al circuito Corte europea-giudici comuni, che a sua volta potrebbe essere avvertita come pericolosa e fuorviante. Il tema è certamente molto complesso e meriterà probabilmente ulteriore attenzione da parte della dottrina<sup>11</sup>. Stesso approccio parrebbe adesso emergere dalla pronuncia della Corte di cassazione qui in esame che, nell'enfatizzare la portata della pronuncia interna (sfumando dunque il riferimento al giudizio sul bilanciamento operato chiaramente a Strasburgo), manca tuttavia di ricordare come essa non abbia risolto, e non potesse probabilmente risolvere, tutti i problemi applicativi derivanti dalla perdurante inerzia legislativa, dalla mancanza dunque di una cornice normativa che consenta – anzitutto – ai Tribunali per i minorenni di muoversi con sufficiente uniformità nell'applicazione del principio pur tracciato dalla Corte costituzionale (la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, nell'ambito di un procedimento che assicuri la massima riservatezza della donna).

---

<sup>10</sup> E. MALFATTI, *L'interpretazione conforme nel "seguito" alle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, Giappichelli, 2016, 1288 ss.

<sup>11</sup> Allo stato attuale il profilo più studiato è quello dei riflessi di una sentenza di condanna a Strasburgo sul giudicato interno, civile e amministrativo (dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sent. n. 113/2011, a riguardo del giudicato penale e le successive precisazioni della Corte di cassazione); tra i contributi più recenti S.L. VITALE, *Violazione della CEDU e principio di intangibilità del giudicato civile e amministrativo*, in *Dir. e processo amministrativo*, 2015, 1269 ss.; si segnala poi, in una prospettiva più ampia, il ricco volume di A. DI STASI, *CEDU e Ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Wolters Kluwer-Cedam, Vicenza, 2016.

Il quadro delle prime applicazioni giurisprudenziali risulta infatti estremamente variegato, per non dire contraddittorio, e lascia trasparire approcci metodologici antitetici al tema dell'attuazione di una sentenza di incostituzionalità di tal fatta, che la dottrina ha avuto, tra l'altro, difficoltà a ricondurre tra le sentenze additive, pur a dispositivo generico, in quanto non si rinviene la norma di esclusione implicita che la Corte sarebbe addivenuta a sanzionare<sup>12</sup>, se non, piuttosto, una vera e propria carenza procedimentale cui spetterà al legislatore porre rimedio<sup>13</sup>. Stando infatti alla prassi applicativa che si è formata, all'indomani dell'intervento del Giudice delle leggi, si passa da aperture innovative che consentono e consentiranno effettivamente la ricerca delle proprie origini, quale ad esempio risulta da un provvedimento del

---

<sup>12</sup> Cfr. A. RAPPOSELLI, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un "nuovo" tipo di sentenze additive?*, in *Osservatorio AIC*, gennaio 2015, il quale fa notare come la Corte, nel riconoscere il diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell'anonimato, non solo abbia lasciato impregiudicata la forma del relativo procedimento, ma abbia anzi specificato nel dispositivo che detto procedimento debba essere stabilito per legge. In sostanza, vi sarebbe stata l'impossibilità di mutuare dall'ordinamento giuridico un meccanismo, già previsto, utile alla realizzazione del diritto nascente dalla sentenza; in altri termini non sembra vi siano, nella disciplina dello stato civile, procedure similari a quello dell'obbligato interpellato derivante dalla pronuncia di incostituzionalità. L'interesse che la Corte costituzionale fa emergere ha in effetti natura del tutto particolare, posto che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini deve essere armonizzato col diritto all'anonimato della madre. Da qui la difficoltà di rinvenire nell'ordinamento un procedimento analogo ed estensibile alla questione in esame; la circostanza, del resto, sembrerebbe confermata anche dal fatto che, nell'ordinanza con cui è stata sollevata la relativa questione di costituzionalità, il Tribunale minorile non abbia mostrato alla Corte in quale modo l'interesse dell'adottato a stimolare l'eventuale revoca dell'anonimato potesse prevalere. Non sarebbe dunque stata denunciata l'incostituzionalità di una norma di esclusione implicita, ma soltanto di un'omissione legislativa, che la Corte sarebbe addivenuta ad accertare, similmente a quanto accaduto con la più nota e commentata sent. n. 170/2014, in materia di divorzio "imposto" dalla disciplina sul transessualismo (sulla quale, cfr. R. ROMBOLI, *La legittimità costituzionale del "divorzio imposto": quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice*, in *Consultaonline*, 1° luglio 2014).

<sup>13</sup> Con un gioco di parole, potremmo dire che la carenza ovvero l'omissione legislativa alla base del problema di costituzionalità rilevato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 278/2013 dipende piuttosto dall'esclusione esplicita, per l'adottato, della possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini; dunque non c'è nessuna previsione di esclusione implicita sanzionandosi la quale possa riestendersi l'operatività una qualche regola procedimentale generale.

Tribunale dei minorenni di Firenze<sup>14</sup> il quale – ritenendo che la sentenza costituzionale produca conseguenze immediate nella sfera dei diritti dell'adottato – delega il giudice relatore a disporre con le dovute cautele le necessarie ricerche atte a verificare l'attuale volontà della madre del ricorrente; a provvedimenti ancora più articolati che vanno nella medesima direzione, quali un decreto del Tribunale dei minorenni di Trieste<sup>15</sup>, che ritiene sussistente l'obbligo dell'autorità giudiziaria, pur in attesa di un apposito intervento legislativo, di provvedere all'identificazione della madre biologica dell'adottato, individuando anche i passaggi da seguire per consentire poi alla stessa donna di eventualmente rimuovere il segreto sulla propria identità; fino, all'opposto, a chiusure invece nette in tale prospettiva, in mancanza di disciplina volta a regolamentare l'interpello della madre biologica, quale ad esempio risulta da una pronuncia della Corte di Appello di Milano<sup>16</sup>, la quale individua nei principi di difesa e del contraddittorio, oltre che nel diritto delle parti di accedere liberamente a tutte le risultanze delle attività istruttorie svolte, anche in via officiosa, elementi che non si conciliano con l'indicazione della Corte costituzionale di obbligatoria cautela, in termini rigorosi, del diritto all'anonimato della madre.

C'è un di più, infine: la Corte di cassazione non pare accorgersi come il principio posto dalla sent. n. 278/2013 non si prestasse ad inquadrare adeguatamente situazioni differenti, rispetto a quelle evocate nel ragionamento della Corte costituzionale e che, a seguito dell'attivazione del giudice sollecitato dall'adottato, possano concretamente culminare in una revoca da parte della madre della dichiarazione di non voler essere nominata; risulta infatti diversa, esemplarmente, la situazione fattuale che ha dato vita al caso di specie, quella

---

<sup>14</sup> Tribunale dei minorenni di Firenze, ordinanza 7 maggio 2014, in *Famiglia e diritto*, 2014, 1003, con nota di V. CARBONE.

<sup>15</sup> Tribunale dei minorenni di Trieste, decreto 5 maggio 2015, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

<sup>16</sup> Corte d'Appello di Milano, decreto 10 marzo 2015, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

di una madre nel frattempo *deceduta* e che dunque, all'evidenza, non potrà essere in alcun modo indotta a rivalutare sue precedenti scelte. Insomma, a fronte di una situazione del genere, non c'è neppure da ipotizzare che fosse tecnicamente possibile da parte della Cassazione dar corso alla pronuncia di incostituzionalità, perché manca per definizione qualsiasi possibilità di costruire un sistema di comunicazione tra figlio e madre biologica - pur idoneo a garantire l'anonimato di quest'ultima, che le consenta in ipotesi di riappropriarsi della genitorialità "naturale", e di rinunciare infine al segreto - in presenza soltanto della quale i Giudici della Consulta hanno delineato un percorso legislativo e/o giurisprudenziale di necessario "ammorbidimento" della normativa censurata proprio per la sua eccessiva rigidità.

Viceversa la Cassazione avrebbe potuto valorizzare, del ragionamento svolto dalla Corte europea nella sentenza "Godelli", il fatto che fossero state prese in considerazione le esigenze del figlio, indipendentemente dalle potenzialità relazionali con la madre<sup>17</sup> - derivando il diritto a conoscere la propria ascendenza dal diritto all'identità, e costituendo a sua volta quest'ultimo parte integrante della nozione di vita privata, interpretata estensivamente e tutelata dall'art. 8 Cedu - per sottintendere anche rispetto a una tale ipotesi l'obbligo per ciascun ordinamento nazionale di offrire una qualche forma di tutela all'adottato che ricerchi le circostanze della propria nascita (secondo modalità, queste sì, che dipendono dal margine di apprezzamento statale); ed un contestuale richiamo della Suprema Corte alla necessità - tutt'oggi - di un intervento del legislatore, avrebbe potuto rappresentare un monito ulteriore, rispetto a quello già pervenuto da Palazzo della Consulta, capace di far risaltare un inadempimento perdurante, ed una omissione importante, nel quadro di una disciplina (per quest'aspetto) ancora in cerca d'Autore.

---

<sup>17</sup> Come notato opportunamente da E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in *Osservatorio AIC*, dicembre 2013.

